

Pro e contro del cumulo dei periodi di contribuzione

di Giorgio Neri*

Ricongiunzione e totalizzazione presentano, a seconda dei casi, vantaggi e svantaggi. Per questo motivo la scelta, quando possibile, dovrà sempre essere ben ponderata. Costi, limiti e requisiti per finalizzare alla pensione i versamenti a casse di previdenza diverse.

- **La vigente normativa** (Decreto Legislativo n. 42/2006 "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi" e la Legge n. 45/1990 "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti") permette ai medici veterinari che sono, o che sono stati iscritti all'Enpav, di cumulare più periodi di contribuzione intervenuti verso diverse Casse di previdenza. Come riportato nei titoli delle norme citate, ciò si può verificare **secondo due diversi meccanismi, la ricongiunzione e la totalizzazione**, che presentano a seconda dei casi alcuni vantaggi e svantaggi. Per questo motivo la scelta (quando possibile) da parte dell'interessato di un istituto piuttosto che dell'altro dovrà sempre essere ben ponderata.



La previdenza

TOTALIZZARE NON HA COSTI

L'accesso alla totalizzazione non prevede il sostenimento di alcun onere economico a carico dell'interessato. Tuttavia essa è soggetta ad alcune limitazioni che non sempre ne permettono l'attuazione e che la possono rendere poco conveniente in termini di metodo di calcolo dell'assegno pensionistico.

La pensione totalizzata, infatti, deve essere calcolata (salvo casi particolari) col metodo contributivo che, come è noto, prendendo come base di calcolo il montante contributivo effettivamente accumulato, risulta essere sfavorevole per il pensionato rispetto a quello retributivo che si basa su altri parametri (reddito dichiara-

to e anzianità contributiva).

La totalizzazione dei periodi assicurativi può essere effettuata **solo da coloro i quali non abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione** presso nessuno degli Enti a cui hanno versato i contributi. Possono essere totalizzati inoltre solo i periodi assicurativi non coincidenti, mentre non possono essere utilizzati quelli i cui contributi sono stati precedentemente ricongiunti o restituiti. Infine i periodi di contribuzione maturati presso una certa Cassa sono totalizzabili **solo qualora siano superiori alle tre annualità.**

Per quanto riguarda i requisiti necessari a maturare il diritto alla pensione, essi possono consistere indifferentemente in 65 anni di anzianità anagrafica con 20 anni di anzianità contributiva oppure 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica.

LA RICONGIUNZIONE SI PAGA

La ricongiunzione dei periodi assicurativi invece è a carattere oneroso. Prevede cioè il versamento di una cifra, spesso significativa (ancorché deducibile dal reddito), che tecnicamente rappresenta la differenza tra la riserva matematica necessaria per coprire l'onere pensionistico relativo ai periodi ricongiunti, da parte della Gestione che erogherà la pensione, e i contributi (rivalutati) precedentemente versati nelle Casse a cui si è contribuito per i periodi che si vogliono trasferire. **Il peso di tale onere tuttavia può risultare controbilanciato in termini di convenienza da un assegno di quiescenza di entità maggiore** rispetto a quello che si potrebbe ottenere nel caso si optasse per la totalizzazione, stante il metodo di calcolo previsto che in questo caso è di tipo retributivo.

Anche nel caso della ricongiunzione tuttavia sono previsti alcuni limiti per la sua attuazione. Potranno, infatti, essere ricongiunti solo i contributi versati presso le Gestioni previdenziali dove la posizione assicurativa è stata chiusa. Di contro dovrà essere attiva la posizione nella Gestione "ricevente" i contributi. Ai fini dell'aumento dell'anzianità contributiva saranno utili esclusivamente i periodi non coincidenti. I contributi relativi a periodi coincidenti saranno rilevanti ai fini della misura della pensione. Se la coincidenza contributiva riguarda contributi figurativi e/o volontari, la contribuzione utile è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata sarà restituita su richiesta (se trattasi di contribuzione figurativa) o andrà a scomputo dell'onere da versare (se trattasi di contribuzione volontaria).

*Delegato Enpav, Novara

E PER CHI HA FATTO L'UFFICIALE?



In merito alla questione della ricongiunzione del servizio militare prestato come ufficiale, l'Enpav ricorda che la contribuzione previdenziale versata all'Inps può essere ricongiunta solo in presenza di una contribuzione obbligatoria effettivamente versata presso l'Inps. Ad una richiesta dell'Ente, infatti, l'Inps di Milano ha risposto così: " si precisa che il periodo di servizio militare e quelli ad esso equiparato, è accreditabile, a domanda dell'interessato, solo in presenza di almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato presso questo Istituto". Telefonicamente l'Inps ha poi chiarito che **basta anche una settimana** di contribuzione obbligatoria da dover affiancare alla contribuzione relativa al servizio militare. Infine, si ricordi che l'eventuale domanda di ricongiunzione dovrà essere presentata all'Enpav.